

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 9 aprile 2020

...OMISSIS...

**3) EMERGENZA COVID -19:**

**A) PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ FINO ALL'11.05.2020**

Il COA di Pescara preso atto che:

- il Governo con il decreto legge 17 marzo 2020, emanato in seguito all'emergenza da pandemia Covid 19 in corso, ha sospeso sino al 15/4/2020 ogni attività giudiziaria e la decorrenza di ogni termine in relazione a tutti i processi pendenti, in ordine alle diverse giurisdizioni, in ogni fase e grado, ad eccezione di quelli individuati dal medesimo decreto all'art. 83, nonché a tutti i procedimenti recanti carattere di urgenza;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha successivamente stabilito all'art. 36 che: il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020;
- la sospensione di cui sopra è stata, come noto, accompagnata altresì dalla disposta chiusura di tutti gli Uffici Giudiziari;
- tale fermo generale del sistema giustizia, correttamente e necessariamente disposto in costanza di una gravissima situazione di pericolo per la salute pubblica, non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana;
- il blocco dell'attività giudiziaria, tuttavia, costituisce senza dubbio un *vulnus* per il sistema democratico, poiché comporta la materiale impossibilità di realizzare la tutela dei diritti dei cittadini, diritti sia di natura personale che di natura economica;
- la sospensione in corso, per giunta, sta piegando ulteriormente l'Avvocatura, che, come è noto, già da qualche anno subisce i pesanti effetti della crisi economica;
- emerge, inoltre, da quanto comunicano le autorità sanitarie, che la situazione di emergenza legata alla pandemia in corso di sicuro proseguirà anche in epoca successiva all'11 maggio 2020;
- è interesse dell'Avvocatura che si superi al più presto la descritta situazione di stallo della tutela dei diritti dei cittadini;
- come è stato previsto dalla richiamata legislazione di emergenza, la ripresa delle attività di udienza dovrà, per quanto possibile, avvalersi di strumenti telematici;
- con nota dell'8 aprile 2020, il CNF ha tuttavia raccolto e fatte proprie le perplessità espresse da Camere Penali e Camere Civili circa l'introduzione della cd "udienza telematica", perplessità che questo COA condivide, auspicando dunque che tale modalità di svolgimento delle udienze sia strettamente limitata al periodo emergenziale e che abbia il solo fine di evitare la temporanea paralisi della giustizia;
- sarà inoltre necessario assumere disposizioni in merito agli accessi al Tribunale che risultino imprescindibili (ad esempio per recarsi presso l'Unep o presso le cancellerie) e che dovranno tuttavia essere compatibili con le misure di sicurezza per evitare rischi di contagio;

tanto premesso

il COA di Pescara, auspicando che successivamente al 12 maggio 2020 non siano disposte ulteriori proroghe del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria e ribadendo che le previste modalità di svolgimento delle udienze in via telematica dovranno riguardare esclusivamente il periodo emergenziale, dichiara la propria disponibilità nei confronti della Magistratura e delle Istituzioni tutte ad assumere qualunque iniziativa volta a garantire la

ripresa delle attività giudiziarie medesime, con misure che siano compatibili con l'emergenza sanitaria in corso, mettendosi altresì a disposizione dei colleghi per assicurare il necessario supporto e soprattutto per coadiuvarli nelle evenienze relative allo svolgimento delle udienze da remoto o in forma scritta.

Dispone che la presente delibera venga comunicata a mezzo lettera informativa a tutti gli Iscritti nonché a mezzo e-mail al Ministero della Giustizia, alla Corte di Appello de L'Aquila, al Tribunale di Pescara, al CNF, all'OCF ed a tutti gli Ordini forensi d'Italia.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Daniela Terreri

*Il Presidente*  
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo